

Civile Ord. Sez. L Num. 22262 Anno 2021

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 04/08/2021

ORDINANZA

sul ricorso 15481-2015 proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo
rappresenta e difende;

- ricorrente -

2021

805

contro

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI n. 44, presso
lo studio dell'avvocato GIOVANNI BERETTA,

rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO CONTE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 957/2014 della CORTE D'APPELLO

di ROMA, depositata il 09/06/2014 R.G.N. 1258/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI

CAVALLARO.



RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.6.2014, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell'appello di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., ha dichiarato non dovute le somme pretese dall'INPGI a titolo di contributi asseritamente omessi in danno dei collaboratori Antonio Galdo e Michela Ceresa Gianet;

che avverso tale pronuncia l'INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. ha resistito con controricorso, anch'esso successivamente illustrato con memoria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione dell'art. 3, comma 20, l. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che l'INPGI non potesse agire giudizialmente per il recupero dei contributi omessi in danno della lavoratrice Ceresa Gianet, avendo sul punto precedentemente accolto il ricorso proposto in via amministrativa dall'odierna controricorrente;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1362 ss. e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l'accoglimento del ricorso amministrativo riguardasse anche i contributi di cui al primo motivo;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 9-10, l. n. 335/1995, e 252 att. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che alla



data della presentazione della denuncia di omissione contributiva da parte della lavoratrice Ceresa Gianet la contribuzione in ipotesi dovuta si fosse prescritta;

che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 CCNL per i dipendenti di imprese giornalistiche 10.1.1959 (reso efficace *erga omnes* giusta d.P.R. n. 153/1961), in relazione agli artt. 2094 e 2095 c.c., ed inoltre degli artt. 1362, 2094 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il rapporto di lavoro intrattenuto dall'odierna controricorrente con Antonio Galdo avesse natura autonoma e non subordinata;

che il primo motivo è fondato, disponendo l'art. 3, comma 20, l. n. 335/1995 (nel testo risultante dalla modifica aggiunta dall'art. 3, comma 3, d.l. n. 318/1996, conv. con l. n. 402/1996) che, «nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore», ciò che nella specie è accaduto per avere la lavoratrice Ceresa Gianet presentato denuncia per il recupero dei contributi assicurativi in data 15.1.1999;

che, derivandone per conseguenza l'assorbimento del secondo motivo di censura, risulta parimenti fondato, per quanto di ragione, il terzo motivo, dal momento che la presentazione della denuncia da parte della lavoratrice è

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' or similar character.



avvenuta, come detto, in data 15.1.1999, e dunque nel corso del quinquennio dalla scadenza di parte dei contributi oggetto di domanda, relativi al periodo gennaio 1989-settembre 1994 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), con l'effetto di raddoppiare il termine prescrizione da cinque a dieci anni per quelli compresi nel periodo gennaio-settembre 1994, che alla data dianzi indicata – giusta gli insegnamenti di Cass. S.U. n. 15296 del 2014 – non si erano ancora prescritti;

che il quarto motivo è invece inammissibile, pretendendo di veicolare, mercé l'invocazione di violazioni di legge sostanziale e processuale, una critica dell'accertamento di fatto con cui i giudici territoriali hanno ricostruito la collaborazione precorsa tra Antonio Galdo e l'odierna parte controricorrente in termini di collaborazione autonoma;

che, cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.2.2021.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione

IL PRESIDENTE



Corte di Cassazione - copia non ufficiale